

----- ALLEGATO "A" DEI N.RI 39.964/297.907 DI REPERTORIO -----

----- STATUTO -----

----- della -----

----- "Società di Progetto Autostrada Asti / Cuneo - Società per Azioni" -----

----- Titolo I -----

----- Costituzione - Oggetto - Sede - Durata -----

Art. 1 Costituzione e denominazione -----

E' costituita una società per azioni denominata: -----

----- "Società di Progetto Autostrada Asti / Cuneo - Società per Azioni" -----

----- anche più brevemente denominata "Autostrada Asti - Cuneo S.p.A." -----

ai sensi dell'art. 37 quinquies e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni e degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile. -----

Art. 2 Oggetto -----

La Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Asti e Cuneo in qualità di concessionaria di ANAS S.p.A. ai sensi degli articoli 19, commi 2 e 2 bis, e 37 quinquies della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni. -----

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fideiussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale. -----

Art. 3 Sede -----

3.1 La Società ha sede in Roma e sede secondaria in Torino. -----

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero. -----

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato. --

Art. 4 Durata -----

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci. -----

----- Titolo II -----

----- Capitale - Azioni - Obbligazioni -----

Art. 5 Capitale -----

Il capitale sociale è di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 200.000.000 (duecentomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. -----

Art. 6 Aumento di Capitale -----

L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. -----

Art. 7 Azioni -----

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. --

Le azioni sono indivisibili e ogni azione da diritto ad un voto. -----

7.2 Il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, delle azioni è subordinato al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci. -----

A tal fine il socio cedente ha l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci l'intenzione di vendere le azioni, il numero delle azioni oggetto della cessione, il prezzo unitario delle azioni poste in vendita, le modalità di pagamento ed il nominativo del cessionario individuato. -----

Nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, ciascuno dei soci dovrà comunicare a mezzo di raccomandata A.R. al socio cedente l'esercizio del diritto di prelazione, con l'accettazione del prezzo di cessione ovvero la contestazione dello stesso. Decorso tale termine il diritto di prelazione si intenderà rinunciato. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intero numero di azioni poste in vendita. -----

Qualora il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci si procederà con le seguenti modalità: -----

a) ove tutti i soci prelazionari abbiano accettato il prezzo di cessione ovvero tutti lo abbiano contestato, le azioni da cedere saranno ripartite tra i soci prelazionari medesimi in ragione della propria partecipazione al capitale della Società, rapportata a 100 la sommatoria delle partecipazioni possedute dai soci prelazionari; -----

b) ove soltanto alcuni dei soci prelazionari abbiano accettato il prezzo di cessione, le azioni da cedere saranno ripartite solo tra tali soci prelazionari con le modalità indicate alla precedente lett. a) applicate alle partecipazioni da essi possedute. -----

Il prezzo di cessione della partecipazione, in caso di contestazione da parte di tutti i soci prelazionari del prezzo comunicato dal socio cedente ovvero in caso di mancata comunicazione del prezzo stesso, sarà determinato con le modalità previste all'art. 2437 ter del Codice Civile. -----

7.3 Il diritto di prelazione è esercitabile dagli altri soci della Società anche in caso di trasferimento a terzi delle azioni a seguito di cessione o conferimento di azienda o rami di essa, fusione o scissione, incorporazione e situazioni analoghe. -----

7.4 La cessione delle azioni effettuata in violazione del precedente art. 7.2 non avrà effetto nei confronti della Società e non consentirà al cessionario l'iscrizione nel libro dei soci. -----

L'esistenza del diritto di prelazione risulterà dal titolo. -----

Art. 8 Obbligazioni -----

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore. -----

8.2 Ai sensi della vigente normativa, la Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile. -----

8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. -----

Art. 9 Finanziamenti dei soci -----

La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. -----

Titolo III -----

Assemblea degli azionisti -----

Art. 10 Assemblea degli azionisti -----

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione. -----

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea -----

11.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove ha sede la società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. -----

11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano collegati fra loro in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13; -----

- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire. -----

11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. -----

11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. -----

Analogha facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. -----

11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione. -----

11.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. -----

11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Ammini-

strazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare. -----

Art. 12 Partecipazione all'Assemblea -----

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. ---

12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. -----

12.3 I soggetti aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. -----

Art. 13 Presidenza dell'Assemblea -----

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice Presidente, o dall'Amministratore delegato, ovvero in mancanza di questi, da persona designata dall'assemblea stessa. -----

13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile. -----

13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un Notaio. -----

Art. 14 Deliberazioni dell'Assemblea -----

14.1 Le deliberazioni, delle assemblee ordinarie tanto in prima che in seconda convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. -----

14.2 Le deliberazioni delle assemblee straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione delle seguenti deliberazioni per le quali sarà richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 70% del capitale sociale: -----

a) le modifiche statutarie, ivi comprese le delibere di aumento, riduzione e/o ricostituzione del capitale sociale salvo la riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile; -----

b) la fusione e scissione della Società; -----

c) l'emissione di obbligazioni convertibili e il conferimento della relativa facoltà al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile; -----

d) lo scioglimento e la liquidazione della Società. -----

14.3 Le modalità di votazione per le deliberazioni assembleari saranno determinate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea; è escluso il voto segreto.

14.4 Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile. -----

Titolo IV -----

Amministrazione -----

Art. 15 Consiglio di Amministrazione -----

15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri. -----

Gli Amministratori nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte. -----

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può deliberare inoltre un compenso annuale a favore dei consiglieri. Tale compenso, una volta

fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea. -----

15.2 L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di: -----

a) onorabilità: -----

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; -----

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato; -----

b) professionalità: -----

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni; -----

c) indipendenza: almeno 2 amministratori devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza: -----

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo; -----

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio. -----

15.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. -----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno facoltà di presentare una lista tanti soci che al momento del deposito della lista stessa, rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea. -----

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni lista di candidati deve essere corredata da i) nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati ii) dichiarazione di accettazione della candidatura e di non essere presente in altre liste e iii) dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e indipendenza. -----

Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o

meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà nel seguente modo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi progressivamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. I quozienti ottenuti, senza arrotondare i decimali, verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo il loro ordine progressivo. -----

I candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente, sulla base del quoziente a ciascuno attribuito. Risulteranno eletti i nove candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati, dando rilevanza anche ai decimali. -----

Nel caso in cui due candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. -----

Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. -----

Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano o sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza. -----

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi ragione, uno più membri del Consiglio di Amministrazione, i nuovi amministratori dovranno essere nominati nell'ambito dei candidati non eletti della lista alla quale appartenevano l'amministratore o gli amministratori cessati. -----

Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista ai sensi del presente articolo o nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla sostituzione dell'amministratore cessato per l'esaurimento della relativa lista, gli amministratori verranno nominati e sostituiti ai sensi di legge. -----

Art. 16 Presidente -----

16.1 Il Consiglio, ove non lo abbia fatto l'assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, un Presidente e nomina un Vice Presidente. -----

16.2 Il Consiglio nomina il Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. -----

16.3 Il Presidente: -----

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto; -
- b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto; -----
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 17.1 e 17.3 dello Statuto; -----
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. --

Art. 17 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione -----

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. -----

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi

dell'art. 3.2 dello Statuto. -----

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano di età. -----

17.4 Le riunioni possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario. -----

Art. 18 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

18.1 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, salvo quanto appresso indicato. -----

18.2 Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno sette consiglieri in carica e non sono delegabili le deliberazioni concernenti: -----

(i) le modifiche alla convenzione di concessione e/o del piano finanziario ad essa allegato; -----

(ii) la costituzione di società e/o consorzi, gli acquisti o cessioni di partecipazioni o rami aziendali; -----

(iii) la quotazione della Società in mercati regolamentati; -----

(iv) le proposte di delibera da sottoporre all'assemblea straordinaria che richiedono la maggioranza qualificata di cui al precedente art. 14.2; -----

(v) la concessione di finanziamenti e/o il rilascio di garanzie a favore di terzi; --

(vi) la costituzione di patrimoni destinati e i contratti di finanziamento di uno specifico affare di cui all'art. 2447 bis del Codice Civile; -----

(vii) l'emissione di obbligazioni ai sensi degli artt. 8.1 e 8.2 del presente Statuto; -----

(viii) la proposta di nomina della società di revisione nonché qualunque cambiamento o proposta di cambiamento relativi alla medesima; -----

(ix) le proposte in tema di politica dei dividendi. -----

18.3 Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario. -----

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. -----

Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione: -----

a) le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, e 2506 bis del Codice Civile; -----

b) le attribuzioni di cui al precedente art. 18.2 dello Statuto. -----

18.5 Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. -----

Art. 19 Rappresentanza -----

19.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vi-

ce - Presidente; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente. -----

19.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato se nominato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti. -----

Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

Art. 20 Direttore Generale -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone mansioni, poteri e retribuzioni. -----

Titolo V -----

Collegio Sindacale - Controllo contabile -----

Art. 21 Sindaci -----

21.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. -----

Ai sensi della vigente normativa un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la Presidenza del Collegio Sindacale ed un funzionario dell'ANAS S.p.A. assume la carica di Sindaco effettivo. -----

Tutti i sindaci debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. -----

21.2 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico. -----

Art. 22 Doveri del Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.. --

Art. 23 Controllo Contabile -----

23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. -----

23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile. -----

23.4 La società incaricata del controllo contabile esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c. e documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società. -----

Titolo VI -----

Bilancio - Liquidazione -----

Art. 24 Esercizio sociale e bilancio -----

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

24.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. -----

24.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge. -----

Art. 25 Scioglimento e liquidazione della Società -----

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. -----

L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquida-

zione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.. -----

Visto: Tortona 12 settembre 2016 -----

ALL'ORIGINALE FIRMATO: -----

SPOGLIANTI AGOSTINO GIAMBATTISTA -----

VINCENZO ESPOSITO NOTAIO -----

